



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

Come modificato con Decreto del Presidente n. 178 del 21.11.2025

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse finanziarie destinate al fondo degli "incentivi per funzioni tecniche" (di seguito anche: "fondo") svolte dai dipendenti dell'Ente, secondo quanto disposto dall'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche: "Codice").

2. L'incentivazione delle funzioni tecniche e amministrative svolte dal personale dipendente è autorizzata nei limiti in cui determina una minore spesa rispetto ad altre soluzioni ed è finalizzata a:

- ridurre il ricorso ad appalti di servizi tecnici;
- valorizzare la professionalità del personale dipendente e incrementarne la produttività;
- ottimizzare l'esecuzione delle procedure di affidamento ed esecuzione degli appalti pubblici affidati dall'Ente.

Art. 2 – Costituzione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 113, comma 2, del Codice è costituito da una somma percentuale dell'importo a base di gara pari a:

- il 2,00% per appalti di opere o lavori pubblici, compresi gli interventi di manutenzione straordinaria, anche se inclusi in global service o accordi quadro;
- l'1,60% per appalti di lavori di manutenzione ordinaria, di global service o accordo quadro e per appalti di servizi a complessità elevata, secondo l'insindacabile giudizio del dirigente competente;
- l'1,00% per appalti di servizi a complessità non elevata
- lo 0,50% per le forniture.

2. Le somme di cui al comma 1 si intendono comprensive degli oneri per la sicurezza, degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente, dell'IRAP e sono calcolate sugli importi contrattuali al netto dell'I.V.A.

3. La quota del fondo di cui all'art. 113, comma 3, del Codice è destinata ad incentivare le seguenti attività:

- programmazione della spesa per investimenti;
- verifica preventiva dei progetti;
- predisposizione e controllo delle procedure di bando;
- predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- responsabile unico del procedimento (di seguito anche: "RUP");
- direzione lavori/direzione dell'esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo ovvero verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione;
- collaudo statico.

4. L'importo destinato al fondo, indicato nel quadro economico di ogni singolo intervento, non è soggetto a riduzione qualora in sede di aggiudicazione si verifichi un ribasso sull'importo a base di gara.

5. In caso di varianti in corso d'opera che comportino un aumento di spesa, nelle ipotesi ammesse dal Codice, il fondo è ricalcolato sulla base del nuovo importo solamente nel caso di superamento della somma posta a base di gara.

6. Non concorrono al fondo gli interventi per lavori, forniture e servizi, eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico o su semplice richiesta di preventivo o con determinazione di impegno di spesa e contestuale affidamento; sono esclusi altresì gli affidamenti diretti, anche tramite le centrali di committenza, quali CONSIP o INTERCENT-ER e gli affidamenti con procedure di somma urgenza.

7. In caso di interventi a natura mista di servizi e lavori il presente Regolamento si applica separatamente per le due categorie di prestazioni; dall'importo a base di gara sono detratti i costi energetici.

8. La quota del fondo di cui all'art. 113, comma 4, del Codice, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinata alle spese di cui allo stesso comma 4 con provvedimento del Dirigente competente in materia di risorse umane, sentita la conferenza dei dirigenti dell'Ente, anche su proposta dei medesimi.

Art. 3 – Criteri generali di riparto dell'incentivo

1. Per ogni singolo intervento la somma da destinare al fondo di cui all'art. 2 è impegnata con la determinazione di approvazione del progetto esecutivo o con la determinazione a contrattare; tale determinazione ha quale sua parte integrante una scheda che riporta:

a) la stima della distribuzione dell'incentivo per funzione, secondo quanto previsto dal successivo art. 4, e il personale interessato per ciascuna funzione;

b) la stima dei tempi di ultimazione delle singole prestazioni, con riferimento alla sequenza procedimentale;

c) la stima della distribuzione dell'incentivo sulle diverse annualità, nel caso di servizi di durata pluriennale.

2. L'approvazione della scheda di cui al comma 1 costituisce presupposto di efficacia per l'impegno della spesa da destinare all'incentivo; l'approvazione della scheda non può comunque intervenire in un momento successivo all'aggiudicazione del contratto.

3. La scheda di ripartizione dell'incentivo individua il personale destinatario dello stesso tenendo conto:

a) del grado di responsabilità connesso all'attività da espletare;

b) delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;

c) dell'assunzione di responsabilità connessa alla sottoscrizione degli elaborati da produrre;

d) del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi, in modo da assicurare una equilibrata ripartizione dei carichi di lavoro.

In caso di attivazione di procedure di gara su richiesta di enti esterni la scheda di cui al presente comma è allegata alla determinazione di aggiudicazione definitiva non efficace.

4. In caso di lavori di importo a base di gara superiore a due milioni di euro, la scheda di cui al comma 1 può prevedere che la liquidazione degli incentivi avvenga ogni anno, in relazione all'avanzamento dell'opera.

5. In caso di lavori eseguiti sulla base di accordo-quadro, l'incentivo viene liquidato con riferimento al singolo affidamento di lavori.

6. Costituiscono economie, e non sono ripartite tra i dipendenti, le somme:

a) relative a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate all'esterno, ad eccezione degli incarichi di supporto specialistico al RUP;

b) per le prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale, salvo quanto previsto da norme speciali;

c) per prestazioni rese dai dipendenti dell'Ente in violazione dei tempi e modi previsti dalla legge o dal presente Regolamento, ai sensi dell'art. 5;

d) che eccedono il tetto fissato per il singolo dipendente dall'art. 113, comma 3, del Codice;

e) che non sono state impegnate nei termini di cui al comma 2;

f) che non sono state liquidate ai sensi dell'art. 6, comma 5.

Relativamente alla lett. b) sopra citata rientra tra le norme speciali l'art. 8, comma 5, del DL 13/2023, convertito con modificazioni nella legge 41/2023, il quale, limitatamente ai progetti del PNRR, riguardanti gli anni dal 2023 al 2026, prevede che l'incentivo per funzioni tecniche venga erogato anche ai dirigenti. Rimangono esclusi i progetti che, per disposizione nazionale, sono "fuoriusciti" dal PNRR e finanziati con altre risorse.

Ai dirigenti, quindi, si riconosce il diritto alla maturazione dell'incentivo per funzioni tecniche, di cui all'art. 133 del D.lgs. 50/20216, allorché abbiano svolto funzioni incentivabili specifiche e determinate e non il ruolo di meri collaboratori, con le medesime percentuali previste in via generale nel presente Regolamento.

L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuate dal Dirigente preposto alla liquidazione degli stipendi in collaborazione con il Segretario generale, sentito formalmente il RUP o, nel caso in cui il Dirigente sia anche RUP, sentite altre figure tecniche del "gruppo di lavoro", in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di rendicontazione predisposte dal "gruppo di lavoro tecnico". La liquidazione del compenso è effettuata dal Dirigente preposto alla liquidazione degli stipendi secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.

Art. 4 - Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche

1. L'incentivo é accantonato a favore dei dipendenti individuati dalla scheda di cui al precedente art. 3, comma 1, incaricati dello svolgimento delle seguenti attività e secondo la corrispondente ripartizione percentuale:

	Prestazioni eseguite	Quota
1	Programmazione della spesa per investimenti	3%
2	Verifica preventiva dei progetti	4%
3	Predisposizione e controllo delle procedure di gara (dal Bando/Lettera d'invito all'aggiudicazione definitiva) – corrisponde alla quota SUA se attivata	25%
4	Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	4%
5	Responsabile Unico del Procedimento	25%
6	Direzione Lavori/Direzione dell'esecuzione/	33%
7	Collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione/Collaudo statico	6%
	Totale	100%

2. In caso di lavori a carattere manutentivo le percentuali di cui ai punti 5 e 6 della precedente tabella sono rispettivamente del 20% e del 38%.

3. Per la Centrale Unica di Committenza o Stazione Unica Appaltante, in caso di procedimenti svolti per conto di altri enti, in merito alle prestazioni del punto 3, l'incentivo viene attribuito per il 40% al RUP del procedimento di gara; il restante 60% viene attribuito al personale dell'ufficio espressamente individuato.

4. In caso di procedimenti svolti dall'U.O. Appalti e Contratti per conto dell'Ente la quota dell'incentivo di cui al punto 3, integra nella misura del 10% la quota spettante al RUP di cui al punto 5 e per il restante 15% viene ripartito tra il personale dell'U.O. Appalti e Contratti, nella misura di cui al comma precedente.

5. In caso di procedura di gara svolte dai servizi competenti, in merito alle prestazioni del punto 3, l'incentivo viene attribuito per il 60% al RUP del procedimento di gara e ai suoi collaboratori tecnici espressamente individuati; il restante 40% viene attribuito al personale amministrativo del servizio espressamente individuato.

6. L'attribuzione ai singoli dipendenti della quota di incentivo spettante compete al Dirigente competente.

7. Le attività di cui al presente articolo sono svolte all'interno del normale orario di lavoro.

8. Tutti gli elaborati prodotti sono di piena proprietà dell'Ente, che li utilizza senza che siano dovuti ulteriori compensi ai dipendenti.

Art. 5 – Riduzione o esclusione dell'incentivo

1. L'ingiustificato aumento dei tempi e dei costi di realizzazione dell'intervento dà luogo a una decurtazione dell'incentivo a carico dei dipendenti responsabili del fatto, ferma restando l'eventuale responsabilità civile per i danni cagionati all'Ente.

2. L'accertamento delle responsabilità ha luogo in contraddittorio con il Dirigente della struttura che ha affidato l'incarico, sentito il RUP, e può determinare, nei casi più gravi, la revoca dell'incarico e la mancata corresponsione dell'incentivo.

3. Il mancato rispetto dei termini per l'ultimazione delle prestazioni determina per il dipendente responsabile una riduzione del compenso dovuto a titolo di incentivo nella misura del 5% per ogni mese di ritardo; un ritardo superiore ai 6 mesi determina la revoca dell'incarico e la mancata corresponsione dell'incentivo.

4. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si interrompa o subisca una sostanziale modificazione per cause non imputabili al personale incaricato, in deroga a quanto previsto dall'art. 6, l'incentivo viene liquidato in proporzione alle attività effettivamente svolte.

5. La violazione di obblighi di legge, le gravi negligenze e i gravi errori od omissioni che abbiano causato un incremento dei costi dell'intervento, o comunque un pregiudizio per l'Ente, determinano per i dipendenti responsabili la revoca dell'incarico e la mancata corresponsione dell'incentivo.

6. Qualora l'Ente si avvalga dell'U.O. Appalti e Contratti, quest'ultima attiva la gara entro 20 giorni dalla trasmissione al responsabile della struttura della determinazione a contrattare; il mancato rispetto del termine determina per i dipendenti responsabili una riduzione del compenso dovuto a titolo di incentivo nella misura del 5% per ogni mese di ritardo; un ritardo superiore ai 6 mesi determina la mancata corresponsione dell'incentivo.

Art. 6 – Maturazione, liquidazione e pagamento dell'incentivo

1. Il diritto del dipendente a percepire l'incentivo matura:

a) per i lavori, con l'approvazione del collaudo o regolare esecuzione;

b) per le forniture, con la liquidazione della spesa;

c) per i servizi di durata annuale, con la liquidazione della spesa;

d) per i servizi di durata pluriennale, a cadenza annuale, con la liquidazione della spesa annua;

e) il 31.12. di ogni anno, con riferimento agli stati avanzamento lavori approvati nel corso dell'anno, nei casi previsti all'art. 3, comma 4. in caso di lavori di importo a base di gara superiore a due milioni di euro, la scheda di cui al comma 1 può prevedere che la liquidazione degli incentivi avvenga ogni anno, in relazione all'avanzamento dell'opera;

f) in caso di lavori eseguiti sulla base di accordo-quadro, con l'approvazione del collaudo o regolare esecuzione del singolo intervento.

2. La determinazione dell'incentivo spettante a ciascun dipendente, previo accertamento della regolarità delle prestazioni rese, è disposta con la scheda definitiva di riparto, che viene approvata:

a) contestualmente o comunque entro 60 giorni dall'approvazione del collaudo o regolare esecuzione;

b) contestualmente o comunque entro 60 giorni dall'avvenuta liquidazione annuale o finale del corrispettivo contrattuale, per i servizi e le forniture.

c) nei casi previsti all'art. 3, comma 4, con uno specifico atto, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento agli stati avanzamento lavori approvati nell'anno precedente.

3. La mancata determinazione nei termini di cui comma 2 comporta la perdita di efficacia dell'impegno della spesa per l'incentivo; le relative somme costituiscono economie.

4. Gli atti di cui al precedente comma 2 sono adottati una volta terminate le rendicontazioni alle banche-dati ANAC, ministeriali o regionali, relativi alla fase dell'intervento cui l'incentivo si riferisce.

5. Le somme liquidate a titolo di incentivo sono di norma accreditate ai dipendenti entro il terzo mese successivo all'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

6. Le somme liquidate per le attività della Centrale Unica di Committenza o Stazione Unica Appaltante sono di norma accreditate ai dipendenti entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente ad appalti aggiudicati nell'anno precedente, fatti salvi gli accordi sottoscritti con i comuni aderenti in merito all'erogazione dell'incentivo.

Art. 7 – Disciplina contabile e fiscale

1. Gli oneri per la costituzione del fondo sono a carico degli stanziamenti previsti per i singoli interventi, mediante inserimento della specifica voce nel quadro economico dell'intervento stesso.

2. Il servizio competente in materia di risorse umane procede a contabilizzare le risorse destinate agli incentivi a seguito dell'adozione degli atti di cui all'art. 3, comma 1, e a trasferire le stesse sui capitoli di spesa per il personale a seguito dell'adozione degli atti di cui all'art. 6, comma 2.

3. Ai fini dell'imputazione dell'anno di competenza del fondo complessivamente costituito per gli incentivi tecnici si fa riferimento alla data di approvazione degli atti di cui all'art. 6 comma 2.

4. Le risorse trasferite dai comuni in attuazione della convenzione con la SUA non transitano sul fondo di cui al precedente comma 3. Tali somme rilevano all'esclusivo fine di determinare il limite retributivo individuale, anche ai fini dell'applicazione del successivo art. 8.

Art. 8 – Rapporto tra incentivi tecnici e performance

1. Il compenso relativo al 50% del premio della performance per ciascun dipendente viene ridotto in relazione all'ammontare dell'incentivo da corrispondere nel medesimo anno solare, se di ammontare superiore a € 2.500,00 al netto degli oneri riflessi.

2. Per un importo dell'incentivo superiore a € 2.500,00 e non superiore a € 6.000,00, la riduzione percentuale di cui al comma 1 è pari a: $100 \times (\text{importo incentivo} - 2.500) / 3.500$.

3. Per un importo dell'incentivo superiore a € 6.000,00 viene erogato il compenso per la performance è limitato alla quota del 50%.

4. La stessa modalità di riduzione di cui ai commi precedenti viene applicata sul 50% dell'indennità di risultato per i dipendenti titolari di posizioni organizzative.

Art. 9 – Disposizione transitoria in materia di tetto alla costituzione del fondo per il salario accessorio

1. Il presente articolo dispone in merito all'applicazione della disciplina in materia di vincoli sulla costituzione dei fondi per il salario accessorio, di cui all'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Rientrano nel tetto del fondo per il salario accessorio gli incentivi tecnici maturati dal 19/04/2016 al 31/12/2017; ai sensi del precedente art. 6 si considerano maturati in tale periodo gli incentivi relativi a interventi la cui determinazione a contrattare o la determinazione di approvazione del progetto esecutivo sia stata adottata nel suddetto periodo e la cui conclusione sia stata approvata con atto adottato entro il 31/12/2017.

3. Il Servizio competente in materia di risorse umane acquisisce dai competenti dirigenti gli importi degli incentivi tecnici liquidabili ai singoli dipendenti, determinando poi, per le annualità 2016 e 2017, la percentuale di incentivo effettivamente liquidabile, sulla base della disponibilità del fondo accantonato a tal fine per ciascuna annualità in sede di contrattazione decentrata.

Art. 11 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'1/1/2021, con riferimento a lavori servizi e forniture il cui progetto esecutivo o la determinazione a contrarre sono approvati successivamente a tale data, fatte salve le le seguenti precisazioni:

- a. entro il 30/06/2021, i servizi competenti predispongono le schede di cui all'art. 3 commi dall'1 al 4 per gli interventi avviati e o conclusi dall'1/1/2018 al 31/12/2020 nelle quali si applicano i valori percentuali di riparto validi per tali anni e già previsti nel quadro economico delle opere o dei servizi e forniture;
- b. le modalità di liquidazione di cui all'art. 6 si applicano agli incentivi erogati dall'1/1/2021 a prescindere dall'anno di avvio dell'opera o del servizio, tenendo conto che per gli incentivi maturati antecedentemente a tale data le relative schede andranno comunque approvate entro i termini di cui al precedente punto a.;
- c. l'art. 7 si applica alla contabilizzazione degli incentivi non ancora erogati a prescindere dall'anno di avvio dell'opera o del servizio;

2. L'art. 9 si applica nei termini ivi previsti.

3. Le disposizioni del presente Regolamento restano in vigore anche in caso di sopravvenuta modifica di norme di livello superiore per quanto compatibili con la nuova disciplina.